



Giustizia Sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO
LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione 10/2012

Già Decisione n. 16/2012

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
DE SIMONE	Avv. Loredana	Componente
BARLUZZI	Avv. Alberto	Componente

sul ricorso della A.S.D. MONTEGRILLO avverso la *"illegittima inclusione e/o esclusione di tecnici e/o atleti nell'elenco degli aventi diritto al voto all'Assemblea Elettiva Nazionale convocata per il giorno 27.10.2012, con lettera raccomandata pervenuta alla scrivente società in data in data 13.10.2012."*

letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 13.10.2012, pervenuto il 18.10.2012, la A.S.D. MONTEGRILLO Perugia deduceva testualmente quanto segue:

"Premesso che con nota prot. 4767 del 31 luglio us il Segretario Generale comunicava alle società federate la possibilità di "regolarizzare" la "situazione" di atleti e tecnici da inserire nella Tabella Voti ai fini della votazione degli stessi nelle Assemblee Regionali, e conseguentemente a quella Nazionale.

Tale possibilità verrebbe concessa a quelle società che, in deroga alle circolari federali del tempo e alle previsioni stesse dello Statuto, non avessero provveduto a comunicare alla Segreteria Generale i nominativi del tecnico e dell'atleta al momento della riaffiliazione dello scorso anno.

Con tutta evidenza la citata comunicazione della Segreteria Generale costituisce illegittima riapertura dei termini della Tabella Voti che, perentoriamente diventa definitiva dopo la delibera di Consiglio Federale, come del resto è prescritto dall'articolo 25.9 del Regolamento Organico, secondo le modalità indicate dall'articolo 12, comma 8, dello Statuto Federale che testualmente recita: "con l'affiliazione o riaffiliazione, le Società aventi diritto a voto indica i nominativi dell'atleta e del tecnico eletti dai rispettivi colleghi per prender parte ad eventuali Assemblee Federali, sia nazionali che regionali o provinciali, che si svolgano nel corso dell'anno successivo".

Pertanto è superfluo sottolineare che il punto di riferimento non può altro che essere la Tabella Voti della riaffiliazione del 2011.

ITTF • ETTU

In merito a quanto sopra l'associazione sportiva esponente, in persona del Presidente e legale rappresentante della medesima, inoltra formale ricorso, ai sensi del comma 7 dell'articolo 25 dello Statuto Federale e del comma 12 dell'articolo 25 del Regolamento Organico, avverso l'illegittima inclusione di tecnici e/o atleti di alcune società nell'elenco aventi diritto al voto e dell'illegittima esclusione degli aventi diritto al voto di cui alla tabella voti allegata alla convocazione della Assemblea elettiva nazionale di cui all'oggetto.

Si ribadisce e si contesta la mancata applicazione del combinato disposto del comma 8 dell'articolo 12 dello Statuto Federale (con l'affiliazione o con la riaffiliazione, le Società aventi diritto a voto indica i nominativi dell'atleta e del tecnico eletti dai rispettivi colleghi per prendere parte ad eventuali Assemblee Federali, sia nazionali che regionali o provinciali, che si svolgono nel corso dell'anno successivo) e dei commi 9 (la tabella voti Federale, divenuta definitiva, ha decorrenza a far data dal primo gennaio dell'anno successivo e sino alla formazione definitiva della successiva Tabella Voti, ed è valida per tutte le Assemblee che avranno luogo nell'anno solare.....) 10 e 11 (il non rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 comma 8 dello Statuto Federale, sarà causa, per gli inadempienti, della perdita del diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi) dell'articolo 25 del Regolamento Organico”.

Fatte tali premesse, la ricorrente concludeva insistendo per “...la cancellazione dei nominativi e relativi voti di rappresentanza dei non aventi diritto al voto e l'inclusione degli aventi diritto al voto, come peraltro già indicati nella Tabella Voti pubblicata sul sito Federale con nota di accompagnamento del 21.12.2011 prot. 8436 a firma del Segretario Generale Dott. Giuseppe Marino”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Ed invero questa Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi su altro ricorso proposto in identica fattispecie da ASD G.S. CRAL COMUNE DI ROMA (cfr. CAF FITET - decisione n. 11 del 9.8.2012) affermando che la possibilità per i sodalizi di designare il rappresentante atleta o tecnico sino al momento della diramazione della convocazione assembleare (prevista “in riferimento all’art. 12 dello Statuto Federale” alla pag. 2 secondo cpv. del “Documento di Sintesi” allegato alla citata “...nota prot. 4767 del 31 luglio u.s.” a firma del Segretario Generale) risulta del tutto coerente ed in linea con le disposizioni contenute nel “Regolamento per le Assemblee Federali” approvato con Delibera Presidenziale n. 19 del 25.7.2012, adottata su delega del Consiglio Federale (cfr. delibera n. 93 del 12.7.2012).

Peraltro, la correttezza della pronunzia suddetta nella parte *de qua* (e dunque dell’interpretazione della norma statutaria su cui il citato Regolamento si fonda) è stata confermata dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (cfr. il lodo depositato il 15.10.2012 nel procedimento Prot. n. 2256, sul ricorso proposto da ASD G.S. CRAL COMUNE DI ROMA) con motivazione esaustiva e immune da censure, che la CAF dichiara di condividere e fare propria.

P.Q.M.

Respinge l’appello.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Roma lì, 19 ottobre 2012

F.to Il Presidente



Avv. Antonio Ricciulli